

## **ABSTRACT**

### **Corte di Cassazione II Sezione penale, sentenza n. 16561/2022**

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un cittadino italiano per infondatezza. Contro il cittadino era stato emesso Mandato d'Arresto Europeo (MAE) dall'Autorità giudiziaria tedesca per un'indagine che lo vede a capo di un'associazione a delinquere volta alla commissione di reati tributari. In particolare, nel settore del commercio delle autovetture, servendosi di società, costituite in Italia, ed avvalendosi di false fatturazioni emesse in Germania, evadendo l'IVA in entrambi gli Stati.

Avverso l'ordinanza emessa dal giudice territoriale italiano per la consegna del cittadino all'AG tedesca, il cittadino propone ricorso in Cassazione.

La Suprema corte ricorda come una "condizione ostativa basata sulla clausola di territorialità presuppone un elemento soggettivo di collegamento in grado di fondare l'interesse alla opponibilità di un motivo di rifiuto caratterizzato, sul suo versante oggettivo, dalla realizzazione, anche solo in un suo frammento, della condotta nel territorio dello Stato, quindi di un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè lo stesso sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero... Tale condizione ostativa deve emergere con certezza dagli atti ed è ravvisabile quando una parte della condotta, anche minima, purchè preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata nel territorio italiano".

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by an Italian citizen for unfoundedness. A European Arrest Warrant (EAW) had been issued against the citizen by the German judicial authority for an investigation for heading a criminal association aimed at committing tax crimes. Specifically, in the car trade sector, using companies, incorporated in Italy, and making use of false invoices issued in Germany, evading VAT in both states.

The citizen appeals to the Supreme Court against an order issued by the Italian territorial Court to hand over the citizen to the German AG.

The Supreme Court recalled how an "obstructive condition based on the territoriality clause presupposes a subjective element of connection capable of founding the interest in the opposability of a ground for refusal characterised, on its objective side, by the realisation, even only in a fragment of it, of the conduct in the territory of the State, thus of any act of the criminal process, provided that the same is appreciable in such a way as to link the part of the conduct carried out in Italy to that committed in the foreign territory.... This obstructive condition must emerge with certainty from the acts and is discernible when a part of the conduct, even minimal, as long as it is preordained to the achievement of the criminal objective, has occurred on Italian territory."